

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 53/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare		
NUMERO ATTO	COM (2011) 555 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0239 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	14/09/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	14/09/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	10/11/2011		
ASSEGNATO IL	15/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	8 ^a	Parere motivato entro	20/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	13/10/2011
OGGETTO	La proposta di direttiva è diretta ad allineare la normativa europea alle modifiche introdotte dalla conferenza internazionale svolta a Manila il 25 giugno 2010 alla Convenzione internazionale STCW sugli standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire "le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea".		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: Poiché la Convenzione STCW è stata recepita dal diritto dell'Unione europea al fine di garantirne l'omogenea ed efficace applicazione, l'adeguamento della normativa europea alle modifiche apportate alla Convenzione non può essere assicurato se non con un atto legislativo dell'Unione.		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La portata delle disposizioni previste dalla proposta di direttiva appare congrua rispetto all'obiettivo di allineare la normativa europea alla Convenzione STCW e di apportare ulteriori adeguamenti minori.

ANNOTAZIONI:

La Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) è stata sottoscritta, nel 1978, dagli Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di promuovere la sicurezza della vita in mare e la tutela dell'ambiente marino, istituendo di comune accordo norme internazionali recanti standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare. L'esigenza di stabilire standard minimi nasce dal carattere internazionale della navigazione marittima e quindi dalla necessità di assicurare che tutti i membri dell'equipaggio – provenienti spesso da Paesi diversi – abbiano le capacità necessarie per eseguire i loro compiti in modo sicuro.

Nel 1994, con la direttiva 94/58/CE, la Comunità europea ha ritenuto opportuno incorporare il quadro normativo della Convenzione STCW all'interno dell'ordinamento comunitario, al fine di dare maggiore uniformità ed efficacia alla sua attuazione. Fin dalla loro introduzione, le norme europee sulla formazione e la certificazione della gente di mare hanno perseguito un duplice obiettivo: quello di stabilire standard minimi comuni per la formazione dei marittimi imbarcati su navi battenti bandiere dell'UE e quello di garantire che tali standard di formazione siano effettivamente posseduti anche dai marittimi titolari di brevetti rilasciati da Paesi non appartenenti all'Unione e imbarcati su navi europee.

La direttiva 94/58/CE è stata successivamente modificata per tenere conto degli aggiornamenti alla Convenzione STCW, finché non è stata poi sostituita dalla direttiva 2008/106/CE.

Il 25 giugno 2010, la conferenza di Manila tra i Paesi dell'IMO ha ulteriormente modificato la Convenzione STCW. Le modifiche riguardano sia le "regole" allegate alla convenzione che il più tecnico "codice", la cui parte "A" è giuridicamente vincolante.

Le principali modifiche alla Convenzione, che si riflettono nella proposta della Commissione europea, sono:

- disposizioni più severe per quanto riguarda formazione e valutazione, il rilascio dei certificati di competenza e la prevenzione delle frodi;
- norme più aggiornate per quanto riguarda l'idoneità fisica, l'idoneità al servizio nonché l'abuso di alcol;
- nuovi requisiti concernenti la certificazione relativa ai marittimi esperti e agli ufficiali elettrotecnici, nonché la formazione di sicurezza per tutta la gente di mare;
- requisiti aggiornati per il personale presente a bordo di determinati tipi di navi;
- chiarimento e semplificazione della definizione di "certificato".

La proposta, inoltre, adegua le disposizioni STCW sulla guardia, allo scopo di allinearle alle norme UE sull'orario di lavoro della gente di mare.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi, la proposta di direttiva provvede a modificare il termine entro il quale la Commissione europea è tenuta ad esperire la procedura di convalida. L'esigenza di estendere il predetto termine dagli attuali tre mesi a diciotto mesi è dovuto alle modifiche alla procedura, introdotte nel 2003 dalla direttiva 2003/103/CE, per cui in base al sistema attualmente in vigore il riconoscimento avviene dopo un'ispezione effettuata in loco dall'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima), la relazione presentata da quest'ultima, uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e il Paese terzo, una valutazione da parte della Commissione, la procedura dei comitati e infine l'adozione di una decisione.

La proposta di direttiva affronta anche il tema delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione europea per consentirle di avere un quadro statistico corretto sulla situazione professionale e occupazionale della gente di mare in Europa. Al riguardo, la proposta prevede una nuova norma che impone agli Stati membri di trasmettere informazioni standardizzate alla Commissione a fini di analisi statistiche, utilizzando il “sistema di informazione STCW” dell’EMSA statistiche. Il contenuto di tali informazioni figura in dettaglio in un allegato tecnico alla proposta.

Infine, la proposta adatta la normativa alle nuove norme sugli “atti delegati” e gli “atti di esecuzione” che hanno sostituito il precedente sistema di “comitatologia”. In particolare, si prevede il conferimento di una delega di potere alla Commissione europea per modificare, ove necessario, l’allegato V della direttiva 2008/106/CE, in relazione al contenuto delle informazioni sulle convalide dei certificati, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia dei dati personali. Inoltre, la Commissione potrà adottare atti delegati al fine di stabilire misure per la raccolta, la conservazione e l’analisi di questo tipo di informazioni statistiche da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, la proposta conferisce alla Commissione europea competenze di esecuzione nel settore della formazione e dell’abilitazione della gente di mare. Inoltre, per le decisioni di riconoscimento dei certificati STCW emessi da Paesi terzi è prevista la “procedura d’esame”, in base alla quale, in caso di parere contrario sulla decisione della Commissione, da parte del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, la Commissione può riproporre il progetto al comitato per una seconda delibera o può proporre un progetto modificato, e in caso di secondo parere negativo, la decisione non è adottata.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, in linea con l’accordo di Manila, è prevista per il prossimo 1° gennaio 2012. Si tratterà di un’efficacia retroattiva, poiché la proposta di direttiva con ogni probabilità entrerà in vigore successivamente a tale data e gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione alla direttiva entro il 31 dicembre 2012.

La proposta prevede inoltre le stesse disposizioni transitorie adottate alla conferenza di Manila. In particolare, ai candidati che avranno già iniziato la loro formazione prima che le modifiche di Manila saranno entrate in vigore la direttiva consente di poterla completare applicando le regole previgenti.

Analogamente, le misure transitorie permettono il rinnovo e la riconvalida di certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole in base alle norme previgenti. Dato che i certificati devono essere riconvalidati o rinnovati al più tardi dopo cinque anni, e considerando che la durata massima possibile di un corso di formazione è di cinque anni, si prevede che sia i nuovi certificati che i rinnovi o riconvalide possano essere realizzati con le vecchie regole fino al 1° gennaio 2017.